



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

Legge 11 novembre 1975, n° 584 e succ. mod.

Il giorno del mese di dell'anno alle ore

presso la Struttura
(Dipartimento/Centro) (indicare eventuale Sezione)

sita in via n° nel locale
così individuato

..... in qualità di soggetto preposto alla vigilanza del divieto di

fumo per incarico del Responsabile della Struttura, ha accertato che il/la Signor/a

..... nato/a a Provincia

il residente a in via

così individuato da documento di identità: rilasciato il :

da: scadenza:

ha violato le disposizioni in materia di divieto di fumo, di cui all'art. 1 della Legge 584/75, D.P.C.M.
14/11/95, art. 51 Legge 3/2003, in quanto:

.....
.....
.....

Sono presenti e in grado di testimoniare:

la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di
lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata.

la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha dichiarato quanto segue:

.....
.....

Il trasgressore sottoscrive di essere a conoscenza delle indicazioni a tergo del presente verbale.

il trasgressore

il soggetto preposto alla vigilanza

.....

.....



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza

Servizio Salute e Ambiente

Strada Nuova 65 – 27100 Pavia - Uffici: via S. Epifanio 12 - 27100 Pavia

tel: 0382-98.4827/8/9 fax 0382-21020 – Email: safety@unipv.it

INDICAZIONI UTILI AL TRASGRESSORE IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO

Ammontare della sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa base ex art. 7 della legge 11/11/75 n° 584, come modificato dall'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta ad un minimo di €27,5 (ventisette e cinquanta) e ad un massimo di €275 (duecentosettantacinque); *in caso di circostanze aggravanti la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta pertanto ad un minimo di € 55 (cinquantacinque) e ad un massimo di €550 (cinquecentocinquanta).*

Il trasgressore è informato che, a norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981, n° 689, è ammesso, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione in via immediata (ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione) al **pagamento di una somma pari al doppio del minimo** della sanzione prevista per la violazione accertata, e cioè **€55**, ovvero **€110** in caso di violazione con *circostanze aggravanti*, con effetto liberatorio da ogni ulteriore responsabilità.

Modalità di pagamento

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione:

1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando l'allegato modello F23, indicando il codice tributo "131T", la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
2. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio.
3. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento "infrazione al divieto di fumo".

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Legale dell'Università di Pavia a cura del trasgressore.

Rapporto e modalità di ricorso

Trascorsi inutilmente i termini di legge, il Servizio Legale dell'Università di Pavia, ai sensi dell'Art. 17 della Legge 689/81, procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto di Pavia, presso il quale l'interessato potrà far pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione.